

dPR 12 aprile 2006 n. 184, che all'art. 12 ha dettato una particolareggiata disciplina dei requisiti dei ricorsi amministrativi in materia di accesso, sancendo l'inammissibilità dei ricorsi sforniti dei requisiti ivi prescritti. Di conseguenza il ricorso in esame, non possedendo i requisiti del citato art. 12, dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Peraltro la Commissione, tenuto conto che nella fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non è imputabile al ricorrente ed è conseguenza dell'anomalo sfasamento temporale tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del relativo regolamento, e considerata l'esigenza di dare una sollecita risposta ad una domanda di giustizia, ritiene che il ricorso in questione possa essere considerato alla stregua di una semplice richiesta di parere e possa come tale essere preso in esame, al fine di consentire a questa Commissione di esprimere comunque un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l'azione dell'Amministrazione.

Resta ovviamente salva la facoltà dell'interessato, che intenda avvalersi dei particolari effetti che il citato art. 25 ricollega alla decisione del difensore civico o della Commissione che abbia ritenuto illegittimo il diniego o il differimento, di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento.

Passando all'esame della questione si prende preliminarmente atto che la richiesta di accesso avente ad oggetto le eventuali relazioni di servizio antecedenti alla data del 12 luglio, giorno del compimento dei fatti oggetto del procedimento disciplinare, è stata dapprima evasa dall'amministrazione con la comunicazione del 9 giugno, nonché, successivamente, con la comunicazione dell'8 luglio, con la quale ha rilasciato l'attestato di servizio dal quale risulta che il sig. è stato sempre presente al foglio dei controlli discontinui.

Si prende atto altresì che l'amministrazione ha dato seguito anche al secondo oggetto della richiesta di accesso, ossia l'esistenza di documenti attestanti altre contestazioni disciplinari, negandone la presenza.

Per quanto riguarda, infine, l'esibizione del tabulato delle presenze dei funzionari chiamati a testimoniare innanzi l'apposita commissione disciplinare, al fine di poter controllare se i medesimi hanno fruito dei permessi per sopralluoghi, e, quindi, l'attendibilità delle testimonianze, si esprime l'avviso che tale ultimo

documento sia accessibile, atteso che dalla sua esibizione il ricorrente può valutare la credibilità delle testimonianze , e, quindi, calibrare meglio il proprio diritto di difesa.

Roma, 28 giugno 2006

IL PRESIDENTE

Alla sig. ra

OGGETTO: *richiesta di accesso procedura concorsuale attivata presso l'Università degli studi della Basilicata.*

1. La sig.ra ha presentato una domanda per partecipare alla procedura concorsuale per l'affidamento dell'insegnamento della disciplina di Danza Rinascimentale, attivato presso L'Università degli Studi della Basilicata nell'ambito del Master "Teoria e Pratica della Musica Antica (Rinascimento Barocco)". Con nota del 3 febbraio 2005 il coordinatore del Master ha comunicato all'istante che il Comitato Tecnico Scientifico a seguito della valutazione dei titoli prodotti dalla sig.ra, nella seduta del 12 gennaio 2005, ha accolto la domanda. Tuttavia, successivamente, con nota del 5 febbraio 2005, il medesimo coordinatore ha invitato la sig.ra a non considerare la predetta comunicazione in quanto erranea.

A seguito di tale ultima comunicazione l'istante ha presentato, in data 16 febbraio 2005, istanza di accesso all'Università degli Studi della Basilicata - Area alta formazione, al verbale della riunione del Comitato Tecnico Scientifico del 12 gennaio 2005. Su tale richiesta l'amministrazione non si è pronunciata.

Avverso tale diniego la sig.ra, ha presentato ricorso ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/1990, chiedendo alla Commissione di ordinare alla Università degli Studi della Basilicata l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

2. Rileva preliminarmente la Commissione che il ricorso in esame, proposto ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 17 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, è stato presentato l'11 aprile 2005, e cioè in data posteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 15/2005 (8 marzo 2005) ma anteriore a quelle di pubblicazione (18 maggio 2006) e di entrata in vigore (3 giugno 2006) del nuovo regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi, approvato con dPR 12 aprile 2006 n. 184, che all'art. 12 ha dettato una particolareggiata disciplina dei requisiti dei ricorsi amministrativi in materia di accesso, sancendo

l'inammissibilità dei ricorsi sforniti dei requisiti ivi prescritti. Di conseguenza il ricorso in esame, non possedendo i requisiti del citato art. 12, dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Peraltro la Commissione, tenuto conto che nella fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non è imputabile al ricorrente ed è conseguenza dell'anomalo sfasamento temporale tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del relativo regolamento, e considerata l'esigenza di dare una sollecita risposta ad una domanda di giustizia, ritiene che il ricorso in questione possa essere considerato alla stregua di una semplice richiesta di parere e possa come tale essere preso in esame, al fine di consentire a questa Commissione di esprimere comunque un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l'azione dell'Amministrazione.

Resta ovviamente salva la facoltà dell'interessato, che intenda avvalersi dei particolari effetti che il citato art. 25 ricollega alla decisione del difensore civico o della Commissione che abbia ritenuto illegittimo il diniego o il differimento, di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento.

Passando all'esame del ricorso, si esprime l'avviso che la sig. abbia titolo ad accedere al verbale della seduta del 12 gennaio 2005 del Comitato tecnico scientifico. L'interessata, quale partecipante alla procedura selettiva, vanta, infatti, un interesse personale e concreto a conoscere secondo quali modalità e criteri abbia operato il comitato per valutare i titoli dei partecipanti alla procedura. Il documento richiesto è, poi, strumentalmente collegato alla situazione giuridica vantata dall'istante, atteso che sulla base del verbale la sig. può, eventualmente, tutelare la propria posizione.

Roma, 28 giugno 2006

IL PRESIDENTE

Alla sig.ra

Oggetto: richiesta di parere in ordine all'accessibilità della convenzione stipulata tra l'Agenzia delle Entrate ed il medico del lavoro.

1. La sig.ra ha chiesto, con nota del 4 aprile 2005, di poter accedere alla convenzione stipulata tra l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Barcellona Pozzo di Gotto e il medico del lavoro. Infatti, a seguito di un incidente sul lavoro causato dalla mancanza delle strisce antiscivolo sui gradini dell'edificio presso il quale l'istante presta la propria attività lavorativa, la sig.ra ha chiesto, con nota del 21 marzo 2005, di poter comunicare con il medico del lavoro. Nonostante l'urgenza della richiesta, il medico non ha provveduto a fissare alcun appuntamento; l'istante ha, pertanto, chiesto di avere copia della predetta convenzione. L'amministrazione, in data 26 aprile 2006, ha negato l'accesso atteso che la richiesta presentata non conteneva l'indicazione dei motivi posti a fondamento della stessa; conseguentemente, l'amministrazione non potendo individuare la situazione giuridicamente rilevante collegata al documento richiesto, non era in grado di poter valutare l'istanza.

In ogni caso, la sig.ra è stata visitata dal medico del lavoro in data 14 aprile, ossia circa un mese dopo avere effettuato la domanda.

2. Rileva preliminarmente la Commissione che il ricorso in esame, proposto ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 17 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, è stato presentato il 24 maggio 2005, e cioè in data posteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 15/2005 (8 marzo 2005) ma anteriore a quelle di pubblicazione (18 maggio 2006) e di entrata in vigore (3 giugno 2006) del nuovo regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi, approvato con dPR 12 aprile 2006 n. 184, che all'art. 12 ha dettato una particolareggiata disciplina dei requisiti dei ricorsi amministrativi in materia di accesso, sancendo l'inammissibilità dei ricorsi sforniti dei requisiti ivi prescritti. Di conseguenza il ricorso in esame, non possedendo i requisiti del citato art. 12, dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Peraltro la Commissione, tenuto conto che nella fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non è imputabile al ricorrente ed è conseguenza dell'anomalo

sfasamento temporale tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del relativo regolamento, e considerata l'esigenza di dare una sollecita risposta ad una domanda di giustizia, ritiene che il ricorso in questione possa essere considerato alla stregua di una semplice richiesta di parere e possa come tale essere preso in esame, al fine di consentire a questa Commissione di esprimere comunque un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l'azione dell'Amministrazione.

Resta ovviamente salva la facoltà dell'interessato, che intenda avvalersi dei particolari effetti che il citato art. 25 ricollega alla decisione del difensore civico o della Commissione che abbia ritenuto illegittimo il diniego o il differimento, di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento.

Passando all'esame del caso si osserva che l'istante in effetti non ha formalmente addotto alcuna motivazione a sostegno della propria richiesta di accesso alla convenzione stipulata tra l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Barcellona Pozzo di Gotto e il medico del lavoro.

Peraltro dalla descrizione dei fatti era agevolmente desumibile la sussistenza di un interesse dell'istante a conoscere le condizioni con le quali sono disciplinati i rapporti tra l'Agenzia ed il medico del lavoro, al fine di valutare se le prestazioni erogate da quest'ultimo nei confronti dei dipendenti dell'Agenzia fossero conformi agli accordi.

Si esprime pertanto parere favorevole all'accoglimento dell'istanza.

Roma, 28 giugno 2006

IL PRESIDENTE

Al sig.

Oggetto : Sig..... c. Istituto Comprensivo

Rileva preliminarmente la Commissione che il ricorso in esame, proposto ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 17 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, è stato presentato il 5.12.2005 e cioè in data posteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 15/2005 (8 marzo 2005) ma anteriore a quelle di pubblicazione (18 maggio 2006) e di entrata in vigore (3 giugno 2006) del nuovo regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi, approvato con d.P.R. 12 aprile 2006 n. 184, che all'art. 12 ha dettato una particolareggiata disciplina dei requisiti dei ricorsi amministrativi in materia di accesso, sancendo l'inammissibilità dei ricorsi sforniti dei requisiti ivi prescritti.

Di conseguenza il ricorso in esame, non possedendo i requisiti del citato art. 12, dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Peraltro la Commissione, tenuto conto che nella fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non è imputabile al ricorrente ed è conseguenza dell'anomalo sfasamento temporale tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del relativo regolamento, e considerata l'esigenza di dare una sollecita risposta ad una domanda di giustizia, ritiene che il ricorso in questione possa essere considerato alla stregua di una semplice richiesta di parere e possa come tale essere preso in esame, al fine di consentire a questa Commissione di esprimere comunque un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l'azione dell'Amministrazione.

Resta ovviamente salva la facoltà dell'interessato, che intenda avvalersi dei particolari effetti che il citato art. 25 ricollega alla decisione del difensore civico o della Commissione che abbia ritenuto illegittimo il diniego o il differimento, di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento.

Con istanze in data 4.11.2005 e 18.11.2005, il sig. ha chiesto all'Istituto Comprensivo l'accesso a copia "dell'orario settimanale di servizio dei rappresentanti dei docenti ed ATA eletti nella G.E. e C.I. , a partire dal 8.1.2004 e fino al 15.6.2005".

Il sig.ha motivato la sua richiesta facendo presente che, essendo stato dichiarato decaduto dalla carica di rappresentante della componente genitori eletta nel Consiglio di Istituto e Giunta Esecutiva dell'Istituto Statale suddetto perché "non intervenuto , senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive", ha diritto di accedere alla citata documentazione per dimostrare che le suddette sedute erano coincidenti con impegni istituzionali e quindi "la non presenza" risulterebbe ovviamente giustificata.

Con nota in data 23.11.2005, l'Amministrazione ha risposto riguardo l'istanza di accesso del sig. affermando " che i documenti richiesti nella suindicata nota : 'orari di servizio anni precedenti', rappresentano 'comunicazioni interne' relative all'organizzazione del lavoro e non atti amministrativi per quali 'il diritto di accesso è esercitabile fino a quando la pubblica amministrazione ha l'obbligo di detenere i documenti ai quali si chiede di accedere'".

Con nota in data 28.11.2005, il suddetto ha interessato della vicenda questa Commissione.

Al riguardo , la Commissione esprime l'avviso che il sig. abbia diritto di accedere alla documentazione richiesta e che il diniego dell'Amministrazione non sia giustificato.

In primo luogo si osserva che la richiesta "orari di servizio anni precedenti" non è generica ma espressamente circoscritta al periodo 8.1.2004 - 15.6.2005.

Si rileva poi che la documentazione richiesta è qualificabile come atto interno funzionale alla cura di pubblici interessi, in quanto tale rientrante nella nozione di "documento amministrativo" di cui all'art. 22, comma 1, lett. d) L. 241/1990, come sostituito dall'art. 15 l. 11 febbraio 2005, n. 15.

Roma, 28 giugno 2006

IL PRESIDENTE

Al Sig.

OGGETTO: *richiesta di accesso a documenti istruttori con i quali si è deciso di porre a carico dei lavoratori, anziché del datore di lavoro, la quota dei contributi previdenziali e IRAP.*

Il Sig., unitamente ad altri colleghi, ha chiesto in data 11 maggio 2005 al Capo della Soprintendenza resistente di conoscere i calcoli operati per le detrazioni relative al compenso corrisposto ai ricorrenti, quali incaricati della redazione di un progetto consegnato all'amministrazione resistente, lamentando che le trattenute fossero state ripartite erroneamente tra datore di lavoro e dipendenti. In particolare si afferma che sia il contributo previdenziale del 24,2% che l'IRAP all'8,5% siano stati prelevati dalle somme destinate al lavoratore mentre sarebbero, a giudizio dei ricorrenti, voci da porre a carico del datore di lavoro.

Inoltre, il successivo 16 maggio, il capo del servizio bilancio evadeva la richiesta ma senza, a dire dei ricorrenti, indicare precisamente l'intervento cui ascrivere gli importi attribuiti. Pertanto, dopo un'ulteriore richiesta in data 27 maggio 2005, restituita dal Responsabile del servizio bilancio che affermava essere la questione di competenza del consiglio di amministrazione, in data 23 giugno gli odierni richiedenti hanno presentato richiesta di accesso tesa a conoscere il nominativo del responsabile del procedimento, copia della delibera 1776 del 14 dicembre 2004 nonché gli atti istruttori con i quali si è deciso di porre a carico dei lavoratori, anziché del datore di lavoro, la quota dei contributi previdenziali e IRAP.

A tale richiesta non è stata fornita risposta e quindi, avverso il conseguente silenzio rigetto, il ha presentato a questa Commissione ricorso ai sensi dell'articolo 25, comma 4, l. n. 241/1990.

Rileva preliminarmente la Commissione che il ricorso in esame, proposto ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 17 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, è stato presentato il 10 agosto 2005, e cioè in data posteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 15/2005 (8 marzo 2005) ma anteriore a quella di pubblicazione (18 maggio

2006) e di entrata in vigore (3 giugno 2006) del nuovo regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi, approvato con dPR 12 aprile 2006 n. 184, che all'art. 12 ha dettato una particolareggiata disciplina dei requisiti dei ricorsi amministrativi in materia di accesso, sancendo l'inammissibilità dei ricorsi sorniti dei requisiti ivi prescritti. Di conseguenza il ricorso in esame, non possedendo i requisiti del citato art. 12, dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Peraltro la Commissione, tenuto conto che nella fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non è imputabile al ricorrente ed è conseguenza dell'anomalo sfasamento temporale tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del relativo regolamento, e considerata l'esigenza di dare una sollecita risposta ad una domanda di giustizia, ritiene che il ricorso in questione possa essere considerato alla stregua di una semplice richiesta di parere e possa come tale essere preso in esame, al fine di consentire a questa Commissione di esprimere comunque un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l'azione dell'Amministrazione.

Resta ovviamente salva la facoltà dell'interessato, che intenda avvalersi dei particolari effetti che il citato art. 25 ricollega alla decisione del difensore civico o della Commissione che abbia ritenuto illegittimo il diniego o il differimento, di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento.

Nel merito, la richiesta di accesso è fondata. La ratio del diritto di accesso consiste nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico.

Il diritto di accesso, inoltre, è sottoposto ad una diversa disciplina dal legislatore a seconda che esso si atteggi ad accesso endoprocedimentale ovvero esoprocedimentale. La prima ipotesi ricorre qualora il richiedente manifesti interesse ad accedere a documenti concernenti un procedimento amministrativo che coinvolge la sfera giuridico-soggettiva dell'accedente, trovando la relativa regolamentazione nel disposto dell'articolo 10, comma 1, lettera a), l. n. 241/1990, ai sensi

del quale: "I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24".

A differenza dell'accesso della seconda specie, qui l'interesse del richiedente è considerato dallo stesso legislatore *in re ipsa*, nel senso che è la stessa partecipazione al procedimento a conferire la legittimazione a prendere visione ed estrarre copia dei documenti afferenti al procedimento cui si sia preso parte.

Nel caso in esame, non è dubbia la natura endoprocedimentale della richiesta di accesso, e non è, quindi, in discussione la sussistenza di un interesse qualificato *ex lege* a richiedere copia dei

documenti con i quali l'amministrazione ha provveduto a ripartire la quota dei contributi previdenziali e IRAP.

L'amministrazione, d'altronde, ha negato inizialmente l'accesso in considerazione dell'asserita genericità della relativa istanza. Tale motivazione appare erronea e pertanto illegittima, atteso che l'odierno ricorrente ha fornito all'amministrazione in possesso dei documenti richiesti tutte le indicazioni del caso in grado di scongiurare lo svolgimento di un'attività onerosa e non dovuta di ricerca degli stessi documenti da parte del soggetto pubblico.

Ad ulteriore conferma della titolarità di un interesse qualificato all'ostensione in capo ai richiedenti milita la circostanza che l'istanza di accesso ed il relativo accoglimento appaiono funzionali alla tutela del diritto costituzionalmente garantito alla retribuzione e che i richiedenti, essendo parti del relativo procedimento, hanno diritto di conoscere il contenuto dei documenti connessi a tale procedimento.

Roma, 28 giugno 2006

IL PRESIDENTE

Al dott.

Oggetto : Ricorso del dott. c. Questura di

Rileva preliminarmente la Commissione che il ricorso in esame, proposto ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 17 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, è stato presentato il 27.10.2005 e cioè in data posteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 15/2005 (8 marzo 2005) ma anteriore a quelle di pubblicazione (18 maggio 2006) e di entrata in vigore (3 giugno 2006) del nuovo regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi, approvato con dPR 12 aprile 2006 n. 184, che all'art. 12 ha dettato una particolareggiata disciplina dei requisiti dei ricorsi amministrativi in materia di accesso, sancendo l'inammissibilità dei ricorsi sforniti dei requisiti ivi prescritti.

Di conseguenza il ricorso in esame, non possedendo i requisiti del citato art. 12, dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Peraltro la Commissione, tenuto conto che nella fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non è imputabile al ricorrente ed è conseguenza dell'anomalo sfasamento temporale tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del relativo regolamento, e considerata l'esigenza di dare una sollecita risposta ad una domanda di giustizia, ritiene che il ricorso in questione possa essere considerato alla stregua di una semplice richiesta di parere e possa come tale essere preso in esame, al fine di consentire a questa Commissione di esprimere comunque un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l'azione dell'Amministrazione.

Resta ovviamente salva la facoltà dell'interessato, che intenda avvalersi dei particolari effetti che il citato art. 25 ricollega alla decisione del difensore civico o della Commissione che abbia ritenuto illegittimo il diniego o il differimento, di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento.

Con istanza in data 5.7.2005, il dott. ha chiesto alla Questura di l'accesso
1) copia della fotografia apposta sul passaporto n., rilasciato dalla Questura di a
..... il 1.3.1997; 2) copia della fotografia apposta sul passaporto rilasciato dalla Questura
di a successivamente alla data di rilascio di quello di cui sopra; 3) copia della
fotografia apposta su qualunque altro documento o tessera di identificazione, certificato di identità
e simili, rilasciato dalla Questura di a negli ultimi otto anni.

La Questura di ha negato l'accesso affermando tra l'altro " la piena e legittima facoltà dell'Amministrazione della P.S. di porre alcuni documenti sotto segretezza per motivi di ordine, sicurezza pubblica e polizia giudiziaria, come previsto dal D.M. n. 415 del 10.5.1994", senza precisare , peraltro, quali siano i motivi suddetti riguardo la fattispecie in esame. La stessa Questura ha affermato che il diritto di accesso sarebbe "un mero interesse legittimo subordinato a diritti gerarchicamente sovraordinati sul piano giuridico, attinenti a beni fondamentali della vita dell'individuo, quali, in particolare, il diritto alla privacy".

Al riguardo , la Commissione osserva che sia nel ricorso che nell'istanza in data 5.7.2005, non si chiarisce quale sia l'interesse che giustifichi l'accesso del dott..... alla documentazione richiesta.

Dagli atti si apprende soltanto che il dott. ha presentato una denuncia ma non è dato sapere quale ne sia l'oggetto e quali rapporti vi siano con la sig. , della cui fotografia si chiede l'accesso.

Come è noto, l'accesso ai documenti presuppone la titolarità, in capo all'istante, di un "interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti".

Tale interesse non risulta indicato e spiegato dal dott. e quindi la sua istanza , allo stato, non può trovare accoglimento.

Corre l'obbligo comunque di precisare che le ragioni addotte a giustificazione del diniego da parte della Questura di non sono condivisibili.

Come è noto, infatti, l'art. 24, comma 7, l. 241/1990 garantisce in modo specifico "l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici" e l'interesse alla riservatezza, tutelato dalla normativa mediante una limitazione del diritto di accesso, recede quando l'accesso stesso sia esercitato per la difesa di un interesse giuridico, nei limiti ovviamente in cui esso è necessario alla difesa di quell'interesse .

Roma, 28 giugno 2006

IL PRESIDENTE

Alla sig. ...

Oggetto: Ricorso avverso silenzio della sig.ra

Rileva preliminarmente la Commissione che il ricorso in esame, proposto ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 17 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, è stato presentato il 14.10.2005 e cioè in data posteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 15/2005 (8 marzo 2005) ma anteriore a quelle di pubblicazione (18 maggio 2006) e di entrata in vigore (3 giugno 2006) del nuovo regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi, approvato con d.P.R. 12 aprile 2006 n. 184, che all'art. 12 ha dettato una particolareggiata disciplina dei requisiti dei ricorsi amministrativi in materia di accesso, sancendo l'inammissibilità dei ricorsi sforniti dei requisiti ivi prescritti.

Di conseguenza il ricorso in esame, non possedendo i requisiti del citato art. 12, dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Pertanto la Commissione, tenuto conto che nella fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non è imputabile al ricorrente ed è conseguenza dell'anomalo sfasamento temporale tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del relativo regolamento, e considerata l'esigenza di dare una sollecita risposta ad una domanda di giustizia, ritiene che il ricorso in questione possa essere considerato alla stregua di una semplice richiesta di parere e possa come tale essere preso in esame, al fine di consentire a questa Commissione di esprimere comunque un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l'azione dell'Amministrazione.

Resta ovviamente salva la facoltà dell'interessato, che intenda avvalersi dei particolari effetti che il citato art. 25 ricollega alla decisione del difensore civico o della Commissione che abbia ritenuto illegittimo il diniego o il differimento, di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento.

Si sottolinea, peraltro, che, nel caso in esame, questa Commissione non è in grado di esprimere il suddetto parere perché la nota in data 5.10.2005 non contiene alcuna esposizione dei fatti: non si conosce, quindi, quale oggetto abbia la richiesta di accesso in data 19.8.2005 rivolta all'allora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, né quale sia l'interesse all'accesso.

Si rimane, pertanto, in attesa dell'eventuale proposizione di un ricorso, nei modi e nelle forme di cui alla normativa sopracitata, corredato di tutta la documentazione utile ed in particolare dell'istanza di accesso.

Roma, 28 giugno 2006

IL PRESIDENTE

Alla sig.

Oggetto: Ricorso avverso silenzio della sig.ra

Rileva preliminarmente la Commissione che il ricorso in esame, proposto ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 17 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, è stato presentato il 3.6.2005 e cioè in data posteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 15/2005 (8 marzo 2005) ma anteriore a quelle di pubblicazione (18 maggio 2006) e di entrata in vigore (3 giugno 2006) del nuovo regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi, approvato con d.P.R. 12 aprile 2006 n. 184, che all'art. 12 ha dettato una particolareggiata disciplina dei requisiti dei ricorsi amministrativi in materia di accesso, sancendo l'inammissibilità dei ricorsi sforniti dei requisiti ivi prescritti.

Di conseguenza il ricorso in esame, non possedendo i requisiti del citato art. 12, dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Pertanto la Commissione, tenuto conto che nella fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non è imputabile al ricorrente ed è conseguenza dell'anomalo sfasamento temporale tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del relativo regolamento, e considerata l'esigenza di dare una sollecita risposta ad una domanda di giustizia, ritiene che il ricorso in questione possa essere considerato alla stregua di una semplice richiesta di parere e possa come tale essere preso in esame, al fine di consentire a questa Commissione di esprimere comunque un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l'azione dell'Amministrazione.

Resta ovviamente salva la facoltà dell'interessato, che intenda avvalersi dei particolari effetti che il citato art. 25 ricollega alla decisione del difensore civico o della Commissione che abbia ritenuto illegittimo il diniego o il differimento, di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento.